Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 114° — Numero 80**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 28 marzo 1973** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 28 novembre 1972
registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1973
registro n. 3 Difesa, foglio n. 24

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

CROCE

CAVALLO Teresio, nato il 18 luglio 1915 in Gabiano (Alessandria). — Già sottufficiale dell'Esercito, entrava tra i primi nella Resistenza. Nel corso della lunga lotta partigiana si distingueva per iniziativa, sprezzo del pericolo ed ardimento, sia nell'organizzazione di importanti servizi logistici, sia come valoroso combattente. — Piemonte, 9 settembre 1943-23 luglio 1945.

(2149)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1110.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2035, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 212 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in endocrinologia.

Scuola di specializzazione in endocrinologia

Art. 213. — La scuola di specializzazione in endocrinologia conferisce il diploma di specialista in endocrinologia.

Art. 214. — Alla scuola, che ha sede presso la cattedra di semeiotica medica dell'università, sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 215. — La scuola ha la durata di anni tre con 6 posti disponibili per anno. Totale 18 posti.

Art. 216. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

1° *Anno*:

Insegnamenti fondamentali:

1) Anatomia ed embriologia degli organi endocrini;

2) Fisiologia endocrina;

3) Biochimica endocrina;

4) Anatomia patologica delle malattie endocrine (biennali);

5) Semeiotica e diagnostica endocrina (biennale);

Insegnamenti complementari:

1) Tecniche di laboratorio endocrinologiche.

2° *Anno*:

Insegnamenti fondamentali:

1) Anatomia patologica delle malattie endocrine (biennale);

2) Semeiotica e diagnostica endocrine (biennale);

3) Patologia speciale medica e clinica delle malattie endocrine e delle auxopatie (biennale);

4) Eredopatologia endocrina;

Insegnamenti complementari:

1) Endocrinologia ostetrico-ginecologica.

3° *Anno*:

Insegnamenti fondamentali:

1) Patologia speciale medica e clinica delle malattie endocrine e delle auxopatie (biennale);

2) Terapia delle malattie endocrine;

Insegnamenti complementari:

1) Farmacologia endocrina.

Art. 217. — Per essere ammessi all'anno successivo gli allievi debbono ottenere tutte le attestazioni di frequenza ai corsi propri dell'anno e debbono superare tutti gli esami.

Per essere ammessi all'esame di diploma gli allievi dovranno aver superato tutti gli esami delle materie fondamentali più un esame di almeno una materia complementare a scelta.

I candidati, non riconosciuti idonei agli esami di ciascun corso e all'esame di diploma, potranno sostenere le prove dopo un altro anno di frequenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1973
Atti di Governo, registro n. 257, *foglio n.* 7. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1111**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 27. — All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di economia e commercio è aggiunto quello di: « Istituto di lingue straniere ».

Art. 41. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è aggiunto quello di: « Filologia dantesca ».

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1973
Atti di Governo, registro n. 256, *foglio n.* 112. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1972, n. **1112**.

Modificazioni all'art. 126 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il decreto interministeriale 31 agosto 1968 con il quale è stato approvato il codice internazionale dei segnali;

Considerata la necessità di adeguare le segnalazioni previste dal regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) a quelle prescritte dal codice internazionale dei segnali, entrato in vigore il 1° aprile 1969;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per la difesa e per i trasporti;

Decreta:

L'art. 126 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è modificato nel modo seguente:

Art. 126 (*segnali della nave da pilotare*).

La nave che intende chiamare il pilota deve fare uno dei seguenti segnali:

1) di giorno:

a) alzare al trinchetto la bandiera nazionale in campo bianco;

b) fare il segnale G del codice internazionale, con il quale si chiede il pilota;

2) di notte:

a) fare il segnale G del codice internazionale;

b) bruciare la luce pirotecnica comunemente chiamata « fontana bianca » ogni quindici minuti;

c) mostrare, appena al disopra del bordo, una luce brillante bianca per diversi periodi di un minuto circa, a breve intervallo fra un periodo e l'altro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — LUPIS — GONELLA — TANASSI — BOZZI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 257, *foglio n.* 5. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1972, n. **1113**.

Modificazioni all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1964, n. 535, recante norme di attuazione della legge 12 ottobre 1965, n. 1212, istitutiva del Centro nazionale sussidi audiovisivi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 12 ottobre 1956, n. 1212, istitutiva del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1964, n. 535, recante le norme di attuazione alla legge sopraindicata;

Considerata l'opportunità di modificare l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1964, n. 535;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1964, n. 535, recante le norme di attuazione della legge 12 ottobre 1956, n. 1212, istitutiva del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi è modificato come segue:

Il consiglio di amministrazione del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi si riunisce di regola due volte ogni mese ed ogni qualvolta sia ritenuto necessario od opportuno dal presidente dell'ente.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessario che sia presente la maggioranza dei membri.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti: in caso di votazione in parità prevale il voto del presidente, ove la votazione non sia segreta.

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e firmati da lui e dal presidente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — SCALFARO — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 257, *foglio n.* 4. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1972, n. **1114**.

Estinzione della fondazione scolastica « Premio Pippi Candido », in Galatina.

N. 1114. Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione scolastica « Premio Pippi Candido », presso il liceo classico statale di Galatina, viene dichiarata estinta ed il relativo patrimonio devoluto alla cassa scolastica del predetto liceo classico, per incrementare il premio di studio « Pippi Candido » presso di essa esistente.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 256, *foglio n.* 92. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1973, n. **42**.

Modificazioni allo statuto dell'Associazione nazionale artiglieri d'Italia, con sede in Roma.

N. 42. Decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, vengono modificati gli articoli 13, 19, 22 e 24 dello statuto dell'Associazione nazionale artiglieri d'Italia, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 256, *foglio n.* 81. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1973.

Nomina del direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto lo statuto organico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, approvato con regio decreto 20 maggio 1926, n. 933;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1966, registro n. 16, foglio n. 379, con il quale l'avv. Emilio Pasanisi è stato nominato direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Considerato che il dott. Emilio Pasanisi, a decorrere dal 16 febbraio 1973 è stato nominato consigliere della Corte dei conti e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione nella carica di direttore generale dell'Istituto in parola;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

L'avv. Carlo Tomazzoli è nominato direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, in sostituzione dell'avv. Emilio Pasanisi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1973

LEONE

ANDREOTTI — FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1973
Registro n. 3, foglio n. 87

(4794)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1973.

Nomina del direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 26 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, nel testo modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548;

Visto il proprio decreto in data 17 luglio 1970 con il quale il dott. Giuseppe De Corato è stato nominato direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Vista la lettera in data 19 febbraio 1973 con la quale il dott. Giuseppe De Corato ha rassegnato le dimissioni dall'ufficio di direttore generale del predetto Istituto, a seguito della sua nomina a consigliere della Corte dei conti;

Ritenuta la necessità di accettare le anzidette dimissioni;

Constatato che si rende necessario procedere alla nomina del nuovo direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 19 febbraio 1973 il dott. Giuseppe De Corato cessa dall'ufficio di direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 2.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor Emanuele Mario Bosio è nominato direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1973

LEONE

COPPO — MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1973
Registro n. 3 Lavoro e prev. soc., foglio n. 44

(4793)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Beta-Geri di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Beta-Geri di Napoli ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Beta-Geri di Napoli.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 4 aprile 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(5002)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1973.
Iscrizione di quattro varietà di riso nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322, del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere la identificazione delle varietà stesse;

Considerato che, a norma dell'articolo 19 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'iscrizione nei predetti registri è subordinata al parere di un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151, del 14 giugno 1972, relativo alla nomina, per il triennio 1972-1974, dell'anzidetta commissione;

Vista la lettera n. 432/S in data 30 dicembre 1972, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 15 settembre 1972, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione, nel registro della varietà, di quattro varietà di riso;

Visto il verbale della predetta adunanza del 15 settembre 1972;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nei registri delle varietà, tenuti dalla sezione sementi dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, le seguenti varietà di riso, le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione del 15 settembre 1972, sono depositate, ai sensi dell'art. 26 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, presso la sezione stessa:

1) Riso « Vitro »:
Origine della varietà: da selezione genealogica della varietà « Rocca »;
Responsabile della conservazione in purezza: Aldo Grassi, Vespolate (Novara);

2) Riso « Silla »:
Origine della varietà: da selezione genealogica della varietà « Rocca »;
Responsabile della conservazione in purezza: Aldo Grassi, Vespolate (Novara);

3) Riso « Navile »:
Origine della varietà: incrocio: Ferraris x (Carnaroli x Balilla);
Responsabile della conservazione in purezza: Sisforaggera - Società italiana sementi, Bologna;

4) Riso « San Petronio »:
Origine della varietà: da selezione genealogica della varietà « Balilla e grana grossa »;
Responsabile della conservazione in purezza: Società produttori sementi, Bologna.

Roma, addì 28 febbraio 1973

Il Ministro: NATALI

(4306)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1973.
Rettifica dell'estesa di una strada in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale n. 477, del 20 settembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 ottobre 1971, n. 257, con il quale sono stati classificati provinciali taluni tratti di strade di bonifica costituenti il seguente itinerario: dall'innesto della strada statale n. 14 all'innesto con la strada provinciale per Marano Lagunare per una estesa di km. 4+650;

Viste le note 22 aprile 1972 n. 23148/72 ed 8 gennaio 1973, n. 26889/72, con le quali l'amministrazione provinciale di Udine ha precisato che la suddetta estesa è in effetti di km. 7+200;

Ritenuto che occorre rettificare in tal senso il citato decreto;

Decreta:

L'estesa della strada classificata provinciale con il decreto di cui alle premesse è rettificata in km. 7+200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1973

p. *Il Ministro*: RIGHETTI

(4009)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1973.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa « Azienda elettrica municipalizzata » del comune di Spoleto.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Vista la domanda in data 16 ottobre 1964, con la quale il comune di Spoleto (Perugia), ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi dell'art. 4, n. 5, della sopracitata legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione di esercizio delle attività di produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita della energia elettrica;

Visto il decreto ministeriale in data 28 luglio 1969, con il quale l'Ente nazionale per l'energia elettrica è stato autorizzato ad adottare i provvedimenti di sua competenza in ordine alla citata domanda di concessione presentata dal comune di Spoleto;

Vista la delibera n. 6620 in data 19 dicembre 1969, con la quale il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica ha respinto la anzidetta domanda del comune di Spoleto;

Viste le controdeduzioni alla predetta deliberazione trasmesse dall'Azienda elettrica municipalizzata di Spoleto, relative alla capacità tecnica ed economica della azienda, in relazione all'attività elettrica esplicata nella circoscrizione territoriale del comune di Spoleto e nei comprensori degli altri comuni serviti;

Considerato che il servizio di distribuzione dell'energia elettrica effettuato nei comuni viciniori dell'azienda elettrica del comune di Spoleto permane in uno stato di estrema precarietà, inducendo le amministrazioni locali interessate a rinnovare doglianze;

Considerato che la citata delibera n. 6620 del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica è esaurientemente e congruamente motivata, in relazione alle direttive impartite dal C.I.P.E. in data 31 luglio 1967 per le eventuali concessioni agli enti di cui all'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nonchè al decreto ministeriale 28 luglio 1969;

Ritenuto pertanto che l'Azienda elettrica municipalizzata appartenente al comune di Spoleto è soggetta a trasferimento e rientra tra le imprese previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della « Azienda elettrica municipalizzata » del comune di Spoleto (Perugia) è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica, con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla « Azienda elettrica municipalizzata » del comune di Spoleto dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1973

Il Ministro: FERRI

(4381)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1973.

Attivazione in Campobasso di un ispettorato compartimentale delle imposte dirette e di un ispettorato compartimentale delle tasse e imposte indirette sugli affari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 647;

Decreta:

Art. 1.

L'ispettorato compartimentale delle imposte dirette e l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Campobasso, istituiti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 647, iniziano il loro funzionamento del 1° aprile 1973.

Art. 2.

L'ispettorato compartimentale delle imposte dirette e quello delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Campobasso hanno la seguente circoscrizione territoriale: province di Campobasso e Isernia.

Art. 3.

A decorrere dalla data di inizio del funzionamento degli ispettorati compartimentali di cui all'art. 1, la circoscrizione territoriale dell'ispettorato compartimentale delle imposte dirette e di quello delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Napoli comprende le segunti province: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1973

Il Ministro: VALSECCHI

(4901)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1973.

Attivazione delle seconde sedi di direzione degli uffici distrettuali delle imposte dirette nelle città di Bologna e Firenze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Decreta:

Art. 1.

Le seconde sedi di direzione degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Bologna e Firenze istituite dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, iniziano il loro funzionamento dal 1° aprile 1973.

Art. 2.

Ai secondi uffici distrettuali delle imposte dirette di Bologna e Firenze sono assegnati tutti i servizi connessi con l'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio a carico dei soggetti indicati nel terzo comma dell'art. 8 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1973

Il Ministro: VALSECCHI

(4896)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1973.

Soppressione dell'ispettorato compartimentale delle imposte dirette e dell'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Messina e modificazione della circoscrizione territoriale dell'ispettorato compartimentale delle imposte dirette e di quello delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Palermo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 647;

Decreta:

Art. 1.

L'ispettorato compartimentale delle imposte dirette e l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Messina cessano il loro funzionamento dal 1° aprile 1973.

Art. 2.

A decorrere dal 1° aprile 1973 la circoscrizione territoriale dell'ispettorato compartimentale delle imposte dirette e di quello delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Palermo comprende le seguenti province: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1973

Il Ministro: VALSECCHI

(4900)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1973.

Attivazione in Aosta di un ispettorato compartimentale delle imposte dirette e di un ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 647;

Decreta:

Art. 1.

L'ispettorato compartimentale delle imposte dirette e l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Aosta, istituiti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 647, iniziano il loro funzionamento dal 1° aprile 1973.

Art. 2.

L'ispettorato compartimentale delle imposte dirette e quello delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Aosta hanno la seguente circoscrizione territoriale: provincia di Aosta.

Art. 3.

A decorrere dalla data di inizio del funzionamento degli ispettorati compartimentali di cui all'art. 1, la circoscrizione territoriale dell'ispettorato compartimentale delle imposte dirette e di quello delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Torino comprende le seguenti province: Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1973

Il Ministro: VALSECCHI

(4903)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1973.

Attivazione in Potenza di un ispettorato compartimentale delle imposte dirette e di un ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 647;

Decreta:

Art. 1.

L'ispettorato compartimentale delle imposte dirette e l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Potenza, istituiti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 647, iniziano il loro funzionamento dal 1° aprile 1973.

Art. 2.

L'ispettorato compartimentale delle imposte dirette e quello delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Potenza hanno la seguente circoscrizione territoriale: province di Matera e Potenza.

Art. 3.

A decorrere dalla data di inizio del funzionamento degli ispettorati compartimentali di cui all'art. 1, la circoscrizione territoriale dell'ispettorato compartimentale delle imposte dirette e di quello delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Bari comprende le seguenti province: Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1973

Il Ministro: VALSECCHI

(4899)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1973.

Attivazione in Perugia di un ispettorato compartimentale delle imposte dirette e di un ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e modificazione delle circoscrizioni territoriali degli ispettorati compartimentali delle imposte dirette e di quelli del'e tasse e delle imposte indirette sugli affari di Firenze e di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 647;

Decreta:

Art. 1.

L'ispettorato compartimentale delle imposte dirette e l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Perugia, istituiti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 647, iniziano il loro funzionamento dal 1° aprile 1973.

Art. 2.

L'ispettorato compartimentale delle imposte dirette e quello delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Perugia hanno la seguente circoscrizione territoriale: province di Perugia e Terni.

Art. 3.

A decorrere dal 1° aprile 1973 la circoscrizione territoriale dell'ispettorato compartimentale delle imposte dirette e di quello delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Firenze comprende le seguenti province: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia e Siena.

Art. 4.

A decorrere dal 1° aprile 1973 la circoscrizione territoriale dell'ispettorato compartimentale delle imposte dirette e di quello delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Genova comprende le seguenti province: Genova, Imperia, La Spezia e Savona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1973

Il Ministro: VALSECCHI

(4898)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1973.

Attivazione in L'Aquila di un ispettorato compartimentale delle imposte dirette e di un ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 647;

Decreta:

Art. 1.

L'ispettorato compartimentale delle imposte dirette e l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di L'Aquila, istituiti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 647, iniziano il loro funzionamento dal 1° aprile 1973.

Art. 2.

L'ispettorato compartimentale delle imposte dirette e quello delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di L'Aquila hanno la seguente circoscrizione territoriale province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo.

Art. 3.

A decorrere dalla data di inizio del funzionamento degli ispettorati compartimentali di cui all'art. 1, la circoscrizione territoriale dell'ispettorato compartimentale delle imposte dirette e di quello delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Ancona comprende le seguenti province: Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro e Urbino.

Art. 4.

A decorrere dalla data di inizio del funzionamento degli ispettorati compartimentali di cui all'art. 1, la circoscrizione territoriale dell'ispettorato compartimentale delle imposte dirette e di quello delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Roma comprende le seguenti province: Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1973

Il Ministro: VALSECCHI

(4897)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1973.

Attivazione in Trento e Bolzano di un ispettorato compartimentale delle imposte dirette e di un ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n, 825;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 647;

Decreta:

Art. 1.

Gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette e gli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, istituiti dall'art. 2 del de-

creto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 647, in ciascuna delle province autonome di Trento e Bolzano e con sede in Trento e Bolzano, iniziano il loro funzionamento dal 1° aprile 1973.

Art. 2.

L'ispettorato compartimentale delle imposte dirette e quello delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Trento hanno la seguente circoscrizione territoriale: provincia di Trento.

Art. 3.

L'ispettorato compartimentale delle imposte dirette e quello delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Bolzano hanno la seguente circoscrizione territoriale: provincia di Bolzano.

Art. 4.

A decorrere dal 1° aprile 1973 cessano di funzionare l'ispettorato compartimentale delle imposte dirette e l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Verona.

Art. 5.

A decorrere dalla data di inizio del funzionamento degli ispettorati compartimentali di cui all'art. 1, la circoscrizione territoriale dell'ispettorato compartimentale delle imposte dirette e di quello delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Milano comprende le seguenti province: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese.

Art. 6.

A decorrere dalla data di inizio del funzionamento degli ispettorati compartimentali di cui all'art. 1, la circoscrizione territoriale dell'ispettorato compartimentale delle imposte dirette e di quello delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Venezia comprende le province di: Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1973

Il Ministro: VALSECCHI

(4902)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1973.

Emissione di buoni del Tesoro novennali 5,50 % a premi, di scadenza 1° aprile 1982.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 139 della legge 27 febbraio 1973, n. 18, concernente la facoltà del Ministro per il tesoro di emettere durante l'anno finanziario 1973, buoni del Tesoro poliennali con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941;

D'intesa con il Ministero per le poste e le telecomunicazioni, giusta nota n. 3682 del 23 marzo 1973;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro novennali 5,50 % a premi, di scadenza 1° aprile 1982, per un importo, in valore nominale, di lire 250 miliardi.

A norma del terzo comma dell'art. 139 della legge 27 febbraio 1973, n. 18, la sottoscrizione dei buoni poliennali del Tesoro di cui al precedente comma può essere effettuata, oltre che in contanti, anche mediante presentazione di buoni novennali del Tesoro 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1973.

Il prezzo di emissione dei nuovi buoni 1982 è stabilito in lire novantanove per ogni cento lire di capitale nominale.

Art. 2.

I buoni del Tesoro novennali 1982 il cui interesse annuo del 5,50 % è pagabile in due semestralità posticipate al 1° ottobre ed al 1° aprile di ogni anno, concorrono, per ogni anno di durata dei buoni medesimi e per ciascuna serie di 10 miliardi di lire di capitale nominale, ai seguenti premi:

al primo numero estratto: lire dieci milioni;

ai quattro successivi numeri estratti, per ciascuno: lire cinque milioni;

ai venti successivi numeri estratti, per ciascuno: lire un milione.

Art. 3.

I buoni del Tesoro novennali 5,50 %-1982 ed i relativi interessi e premi annuali sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamenti di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Art. 4.

Dal 2 al 30 aprile 1973 la sottoscrizione nei nuovi buoni si effettua esclusivamente mediante versamento di buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1973, sia al portatore che nominativi.

Contemporaneamente al versamento in sottoscrizione si può chiedere anche il pagamento dei premi non riscossi e non prescritti sui buoni versati. In ogni caso i buoni del Tesoro novennali 5 %-1973 versati in sottoscrizione nei nuovi buoni conservano il diritto ai premi non riscossi, purchè non prescritti.

All'atto del versamento dei buoni 1973 in sottoscrizione dei nuovi buoni sarà corrisposto all'esibitore, per ogni cento lire di capitale nominale, l'importo di lire una, pari alla differenza fra l'ammontare dei buoni versati ed il prezzo di emissione di quelli nuovi; nel contempo verrà versato dall'esibitore il rateo di interesse dal 1° aprile 1973 — data di decorrenza degli interessi sui nuovi buoni — al giorno del versamento, in ragione del 5,50 % annuo.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative alle sottoscrizioni di cui al precedente articolo è affidata alla Banca d'Italia.

Alla stessa Banca d'Italia è inoltre affidata l'esecuzione delle operazioni relative alle sottoscrizioni in contanti, da effettuare nel limite di somma risultante alla chiusura delle operazioni di cui all'art. 4, con l'obbligo di eseguire il versamento in tesoreria il 30 maggio 1973.

Per le operazioni di sottoscrizione suddette, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende e di istituti di credito nonchè dell'amministrazione postale.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministro per il tesoro e la Banca d'Italia.

La Banca d'Italia ha facoltà di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento e di garanzia.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposto alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1 per cento, più una provvigione di garanzia dello 0,50 %. Tali provvigioni saranno attribuite, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca stessa.

Dette provvigioni saranno corrisposte contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante o dei buoni versati in sottoscrizione.

L'ammontare delle provvigioni sarà scritturato dalle tesorerie tra i « pagamenti da regolare ».

Le tesorerie scrittureranno in uscita i buoni versati in sottoscrizione, al loro valore nominale; scritturerano in entrata l'importo dei nuovi buoni, al prezzo di emissione nonchè — in conto entrate eventuali del Tesoro — l'importo dei ratei di interessi dovuti allo Stato.

I buoni 1973 raccolti in sottoscrizione devono essere versati alla Banca d'Italia non oltre il quinto giorno lavorativo dalle operazioni; all'atto di tale versamento la Banca d'Italia effettuerà le regolazioni contabili di cui all'ultimo comma dell'art. 4, con riferimento, s'intende, al giorno della sottoscrizione. Negli stessi termini saranno regolati i rapporti tra Banca d'Italia e tesorerie.

Art. 6.

Il versamento relativo alle sottoscrizioni in contante di cui al secondo comma del precedente art. 5, unitamente al rateo di interessi dovuto allo Stato per l'importo di esse, in ragione del 5,50 % annuo, per il periodo dal 1° aprile al 30 maggio 1973 con bonifico di cinque giorni, sarà accompagnato da apposita distinta contenente le indicazioni dei quantitativi per taglio e del capitale nominale dei nuovi titoli.

La sezione di tesoreria provinciale rilascerà per detto versamento apposita ricevuta, da valere per il ritiro dei nuovi buoni, ed emetterà le relative quietanze di entrata.

Art. 7.

Le richieste di sottoscrizione con buoni del Tesoro novennali 5 %-1973 al portatore saranno compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti; dovranno contenere le indicazioni dei quantitativi per taglio dei nuovi buoni da rilasciare ed essere debitamente firmate.

I buoni presentati dovranno essere firmati dall'esibitore e recare altresì il timbro d'ufficio della Banca d'Italia o dei suoi incaricati presso i quali si effettua l'operazione; la Banca d'Italia od i suoi incaricati potranno apporre in luogo della firma il timbro d'ufficio.

Accertata l'esatta compilazione delle distinte e la regolarità formale dei buoni uniti alle medesime, la Banca d'Italia o i suoi incaricati provvederanno all'annullamento dei buoni stessi in presenza degli esibitori, rilasciando apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi buoni.

I titoli raccolti dagli incaricati sono accentrati presso le competenti filiali della Banca d'Italia.

Art. 8.

Le richieste di sottoscrizione con buoni del Tesoro novennali 5 %-1973 nominativi dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti e persone diversi dagli intestatari. Le richieste di sottoscrizione possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi. L'importo di cui all'ultimo comma dell'art. 4 sarà corrisposto all'esibitore dei predetti buoni nominativi. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle predette filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

Art. 9.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei buoni del Tesoro novennali 5 %-1973 versati in sottoscrizione, al portatore e al nome, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute, contenenti le indicazioni dei quantitativi per taglio e del capitale nominale dei nuovi buoni al portatore ovvero il quantitativo ed il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 10.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro il 18 maggio 1973, i quantitativi per taglio dei nuovi buoni al portatore corrispondenti alle sottoscrizioni mediante buoni 1973 da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

In ogni caso le eventuali richieste di serie intere dovranno pervenire alla Direzione generale del debito pubblico non oltre il 30 aprile 1973; esse dovranno contenere l'indicazione, per ciascuna serie, dei quantitativi, per taglio, dei titoli da rilasciare nonché delle sezioni di tesoreria provinciale alle quali gli stessi dovranno essere spediti.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

I buoni del Tesoro novennali 5,50 % a premi, di scadenza 1° aprile 1982, hanno il taglio unitario di lire 5.000, e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da lire 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000 e 50.000.000 di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più buoni unitari, anche di serie differenti, sino all'importo di dieci miliardi di lire.

I buoni al portatore, per ciascuna serie di lire dieci miliardi di capitale nominale, verranno numerati progressivamente impegnando per ciascun buono unitario un numero valevole anche ai fini del sorteggio dei premi.

I buoni nominativi avranno numerazione progressiva propria e recheranno le indicazioni delle serie e dei numeri di iscrizione dei buoni al portatore che rappresentano, indicazioni valevoli anche ai fini del sorteggio dei premi.

Art. 12.

I buoni del Tesoro novennali 5,50 %-1982, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° aprile 1973 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Le cedole dei buoni del Tesoro novennali 5,50 %-1982 al portatore saranno accettate in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualsiasi periodo del semestre precedente la scadenza di esse.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, la intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro novennali versati in sottoscrizione. Tutte le garanzie costituite con i buoni, dei quali sia stato effettuato il versamento in sottoscrizione, conservano la loro piena efficacia rispetto ai nuovi titoli.

Art. 13.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore, dei titoli appartenenti alla medesima serie ed aventi numerazione consecutiva; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente, i buoni nominativi, comprendenti più buoni al portatore, potranno su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o ente.

La serie ed i numeri di iscrizione dei buoni al portatore unitari assegnati all'atto della emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette e possono essere attribuiti indifferentemente dall'Amministrazione del debito pubblico ai titoli da emettere in sostituzione di quelli presentati, salva diversa espressa richiesta degli interessati.

Norme analoghe saranno osservate per il tramutamento dei buoni al portatore in nominativi e viceversa, e per i trasferimenti di quelli nominativi.

Art. 14.

Il sorteggio dei premi sui buoni del Tesoro novennali 5,50 %, di scadenza 1° aprile 1982, sarà eseguito il 21 gennaio di ciascun anno di durata dei buoni stessi, a far tempo dal 1974, in una sala aperta al pubblico, presso la Direzione generale del debito pubblico, alle ore 10, dalla commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, con l'osservanza delle formalità previste dal decreto ministeriale 22 gennaio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30, del 6 febbraio successivo.

Ove il giorno suindicato sia festivo, il sorteggio avrà luogo il primo giorno feriale successivo. Le operazioni preliminari di contazione, ricognizione ed imbussolamento delle schede saranno effettuate alla stessa ora, il giorno non festivo che precede quello del sorteggio.

Il pagamento dei premi verrà eseguito dal 1° aprile successivo alla data del sorteggio, esclusivamente con ordinativi della Direzione generale del debito pubblico, in base a domanda in carta libera e deposito del titolo vincente.

Art. 15.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonchè i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria e di quelli versati in sottoscrizione, sarà, in quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Saranno osservate, in ogni caso, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

I buoni del Tesoro novennali 5 %-1973, versati in sottoscrizione, unitamente agli elenchi riassuntivi, saranno compresi in apposite contabilità dalle sezioni di tesoreria; la confezione e la spedizione da parte delle sezioni stesse dei pieghi relativi ai buoni al portatore versati in sottoscrizione, sono effettuate con l'intervento di un rappresentante della Direzione provinciale del tesoro.

Separata contabilità sarà resa per i versamenti in contante di cui al precedente art. 6.

Le contabilità di cui sopra saranno rese in base alle norme da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1973

Il Ministro: MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1973
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 15

(5123)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 8 febbraio 1973, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno di essi indicate:

Colaci Ferruccio, residente in Galatina, distretto notarile di Lecce, dal 7 aprile 1973.
Ceretti Emilio, residente in Verbania, dal 18 aprile 1973.
Federici Domenico, residente in Roma, dal 22 aprile 1973.

(2787)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, il 1° febbraio 1973, registro n. 1 bilancio Trasporti, foglio n. 341, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 20 luglio 1970 proposto dal sig. Zitta Giovanni avverso il provvedimento 12 febbraio 1970, n. 24, con il quale la giunta municipale di S. Lorenzo a Mare (Imperia) assegnò al sig. Ricca Francesco una licenza per trasporto persone, con autovettura da noleggiare con conducente.

(2653)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1973, registro n. 1 bilancio Trasporti, foglio n. 342, su conforme parere del Consiglio di Stato, sezione 2ª, è stato accolto il ricorso straordinario in data 7 aprile 1970 prodotto dal sig. Bussi Orlando avverso l'ordinanza n. 11 del 1969, con la quale il sindaco di Castellafiume ha disposto, nei confronti del ricorrente, il ritiro della licenza per trasporto persone con autovettura, da noleggiare con conducente.

(2654)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « Edilizia S. Stefano », con sede in Montemilone

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 10 febbraio 1973, la società cooperativa di produzione e lavoro « Edilizia S. Stefano », con sede in Montemilone (Potenza), costituita per rogito Laviano in data 21 maggio 1959, rep. 8092, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del perito agrario Salvatore Santarsiero.

(2788)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Cassano d'Adda ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.49/39-3176, in data 12 febbraio 1973, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Cassano d'Adda (Milano) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(2655)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Paola ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.25/1-3178, in data 12 febbraio 1973, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Paola (Cosenza) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(2656)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1972, registro n. 58 Pubblica istruzione, foglio n. 262, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione è stato dichiarato in parte inammissibile ed in parte respinto, il ricorso straordinario proposto dal prof. Attanasio Gaetano avverso il decreto ministeriale 31 luglio 1970 con il quale è stato conferito alla professoressa Maria Luisa Varcasia l'incarico della direzione dell'istituto d'arte di Castrovillari.

(2786)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cagliari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di Cagliari viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.432.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4437)

Autorizzazione al comune di Montalto delle Marche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Montalto delle Marche (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.328.823, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(4396)

Autorizzazione al comune di Monteprandone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Monteprandone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.150.965 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4397)

Autorizzazione al comune di Montemonaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Montemonaco (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.037.896, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4398)

Autorizzazione al comune di Monte San Savino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Monte San Savino (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 199.028.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4399)

Autorizzazione al comune di Ortignano Raggiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Ortignano Raggiolo (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.492.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4400)

Autorizzazione al comune di Poppi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Poppi (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.046.793, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4401)

Autorizzazione al comune di Bibbiena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Bibbiena (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 272.726.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4402)

Autorizzazione al comune di Badia Tedalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Badia Tedalda (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.977.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4403)

Autorizzazione al comune di Marciano della Chiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Marciano della Chiana (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.813.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4404)

Autorizzazione al comune di Lucignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Lucignano (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.550.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4405)

Autorizzazione al comune di Civitella in Val di Chiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Civitella in Val di Chiana (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 117.868.661, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4406)

Autorizzazione al comune di Caprese Michelangelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Caprese Michelangelo (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.946.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4407)

Autorizzazione al comune di Bucine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Bucine (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 139.287.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4408)

Autorizzazione al comune di Montemignaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Montemignaio (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.484.712, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4409)

Autorizzazione al comune di Spello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1973, il comune di Spello (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 331.187.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4410)

Autorizzazione al comune di Montiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Montiano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.139.451, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4411)

Autorizzazione al comune di Morciano di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Morciano di Romagna (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4412)

Autorizzazione al comune di Poggio Berni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Poggio Berni (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.951.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4413)

Autorizzazione al comune di Portico e San Benedetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Portico e San Benedetto (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.541.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4414)

Autorizzazione al comune di Rocca San Casciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Rocca San Casciano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.188.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4415)

Autorizzazione al comune di Roncofreddo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Roncofreddo (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.829.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4416)

Autorizzazione al comune di Santa Sofia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Santa Sofia (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 125.102.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4417)

Autorizzazione al comune di Savignano sul Rubicone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Savignano sul Rubicone (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 161.849.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4418)

Autorizzazione al comune di Sogliano al Rubicone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Sogliano al Rubicone (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 125.695.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4419)

Autorizzazione al comune di Torriana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Torriana (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.393.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4420)

Autorizzazione al comune di Licciana Nardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Licciana Nardi (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 161.538.131, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4421)

Autorizzazione al comune di Arcidosso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di Arcidosso (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 151.876.033, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4422)

Autorizzazione al comune di Campagnatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di Campagnatico (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.307.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4423)

Autorizzazione al comune di Castel del Piano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di Castel del Piano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 191.123.373, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4424)

Autorizzazione al comune di Cinigiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di Cinigiano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.555.217, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4425)

Autorizzazione al comune di Civitella Paganico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di Civitella Paganico (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.687.598, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4426)

Autorizzazione al comune di Gavorrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di Gavorrano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 424.539.242, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4427)

Autorizzazione al comune di Massa Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di Massa Marittima (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 280.728.484, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4428)

Autorizzazione al comune di Monte Argentario ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di Monte Argentario (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 173.712.833, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4429)

Autorizzazione al comune di Monterotondo Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di Monterotondo Marittimo (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.332.379, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4430)

Autorizzazione al comune di Montieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di Montieri (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.200.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4431)

Autorizzazione al comune di Pitigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di Pitigliano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 109.126.661, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4432)

Autorizzazione al comune di Roccalbegna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di Roccalbegna (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.649.673, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4433)

Autorizzazione al comune di Roccastrada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di Roccastrada (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 320.439.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4434)

Autorizzazione al comune di Santa Fiora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di Santa Fiora (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.444.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4435)

Autorizzazione al comune di Semproniano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di Semproniano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.443.727, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4436)

Autorizzazione al comune di Talla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Talla (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.084.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4395)

Autorizzazione al comune di Avetrana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di Avetrana (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.848.193, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4438)

Autorizzazione al comune di Carosino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di Carosino (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.257.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4439)

Autorizzazione al comune di Castellaneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di Castellaneta (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.653.283, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4440)

Autorizzazione al comune di Crispiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di Crispiano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.805.031, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4441)

Autorizzazione al comune di Fragagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di Fragagnano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.189.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4442)

Autorizzazione al comune di Ginosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il co di Ginosa (Taranto) viene autorizzato ad assumere un n di L. 386.265.577, per la copertura del disavanzo economic bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la som strazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio n. 51.

(4443)

Autorizzazione al comune di Laterza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il co di Laterza (Taranto) viene autorizzato ad assumere un n di L. 138.481.709, per la copertura del disavanzo economic bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la som strazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio n. 51.

(4444)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Corso dei cambi del 23 marzo 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Ve
Dollaro USA	573,95	573,95	574,50	573,95	574,50	573,90	573,85	573,95	573,95	573
Dollaro canadese	575,90	575,90	576,80	575,90	576,50	575,95	575,90	575,90	575,90	575
Franco svizzero	176,90	176,90	177,20	176,90	177,50	176,95	176,85	176,90	176,90	176
Corona danese	93,05	93,05	93,10	93,05	92,20	93,05	93,015	93,05	93 —	93
Corona norvegese	97,20	97,20	97,30	97,20	97,10	97,20	97,30	97,20	97,20	97
Corona svedese	128 —	128 —	128,40	128 —	128,10	128,05	128 —	128 —	128 —	128
Fiorino olandese	197,70	197,70	198,40	197,70	198 —	197,72	197,90	197,70	197,70	197
Franco belga	14,4775	14,4775	14,55	14,4775	14,52	14,48	14,49	14,4775	14,47	14
Franco francese	126,55	126,55	127 —	126,55	126,80	126,55	126,68	126,55	126,55	126
Lira sterlina	1421,05	1421,05	1423 —	1421,05	1423 —	1421,10	1420,75	1421,05	1421,05	1421
Marco germanico	203,08	203,08	203,40	203,08	203,75	203,05	202,95	203,08	203,08	203
Scellino austriaco	27,879	27,879	28,05	27,879	27,75	27,87	27,90	27,879	27,87	27
Escudo portoghese	23,05	23,05	23,20	23,05	23 —	23,05	23,10	23,05	23,05	23
Peseta spagnola	9,865	9,865	9,95	9,865	9,95	9,86	9,8650	9,865	9,86	9
Yen giapponese	2,1875	2,1845	2,20	2,1875	2,19	2,18	2,18	2,1875	2,19	2

Media dei titoli del 23 marzo 1973

Rendita 5 % 1935	101,75
Redimibile 3,50 % 1934	100,075
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,75
» 5 % (Ricostruzione)	96,55
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,925
» 5 % (Città di Trieste)	95,125
» 5 % (Beni esteri)	93,35
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,60
» 5,50 % » » 1968-83	94,125
» 5,50 % » » 1969-84	95,925
» 6 % » » 1970-85	98,475
» 6 % » » 1971-86	98,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	9
» » » 5,50 % 1977	10
» » » 5,50 % 1978	9
» » » 5,50 % 1979	9
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	10
» 5 % (» 1° aprile 1974)	9
» 5 % (» 1° aprile 1975)	9
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	9
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	9
» 5 % (» 1° aprile 1978)	9
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	9
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	10

Il contabile del portafoglio dello Stato: TARAN

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 marzo 1973

Dollaro USA	573,90
Dollaro canadese	575,90
Franco svizzero	176,875
Corona danese	93,032
Corona norvegese	97,25
Corona svedese	128 —
Fiorino olandese	197,80
Franco belga	14,484
Franco francese	12
Lira sterlina	142
Marco germanico	20
Scellino austriaco	2
Escudo portoghese	2
Peseta spagnola	
Yen giapponese	

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario e la casa di rieducazione minorenni di Urbino.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato *alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n.* 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 21 aprile 1972, con il quale veniva indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario e la casa di rieducazione minorenni di Urbino;

Vista la nota n. 649/2 dell'8 giugno 1972 della procura generale presso la corte d'appello di Ancona dalla quale risulta che, nei termini stabiliti, nessuna istanza di ammissione era stata prodotta;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario e la casa di rieducazione minorenni di Urbino;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario e la casa di rieducazione minorenni di Urbino.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Ancona.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario — anche in qualità di medico di guardia — presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Ancona entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo.

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2): certificato di cittadinanza italiana; 3): certificato di godimento dei diritti politici; 4): certificato generale del casellario giudiziale e 5): certificato medico dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 7 ottobre 1972

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1973
Registro n. 8, foglio n. 156

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata).

Alla procura generale presso la corte di appello di Ancona.

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . cap. . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario e la casa di rieducazione minorenni di Urbino indetto con decreto ministeriale 7 ottobre 1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 28 marzo 1973).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . . nell'anno nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;
d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);
e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);
f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . . . (4);
g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);
h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);
i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . .;
l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data . . . .

Firma . . . . . (7).

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.
(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.
(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.
(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.
(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.
(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.
(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(3332)

Data di svolgimento dell'esame-colloquio del concorso a centosessanta posti di assistente sociale in prova

L'esame-colloquio del concorso a centosessanta posti di assistente sociale in prova nel ruolo del personale di servizio sociale della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, indetto con decreto ministeriale 21 giugno 1971, avrà luogo in Roma nei locali del Ministero di grazia e giustizia, via Giulia, 52, nei giorni 9, 11, 13 e 16 aprile 1973, con inizio alle ore dieci e trenta.

(5129)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli e per esami, a quattro posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1972, registro n. 20, foglio n. 143, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli e per esami, a quattro posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva;
Visto l'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:
Scardia dott. Marcello, consigliere della Corte di cassazione.

Componenti:
Magini prof. Ezio, ordinario di selvicoltura nella Università di Firenze;
Famiglietti prof. Andrea, incaricato di selvicoltura speciale nell'Università di Padova;
Fenaroli prof. Luigi, direttore dell'Istituto sperimentale per l'assestamento forestale di Trento;
Fiorino prof. Piero, direttore dell'Istituto sperimentale per l'olivicoltura di Cosenza.

Segretario:
Pitrone dott. Giuseppe, direttore di sezione.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

La spesa presunta per il corrente esercizio finanziario sarà imputata per L. 300.000, al cap. 1184 e per L. 150.000, al cap. 1116 dello stato di previsione della spesa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1973

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1973
Registro n. 3, foglio n. 253

(3295)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso per la riammissione in servizio, a domanda, di personale del ruolo specialisti dell'Aeronautica militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 23 giugno 1972, con il quale è indetto un concorso per la riammissione in servizio, a domanda, di personale del ruolo specialisti dell'Aeronautica militare, registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1972, registro n. 23 Difesa, foglio n. 204;

Decreta:

E' nominata la sottonotata commissione esaminatrice dei candidati al concorso per la riammissione in servizio, a domanda, di personale del ruolo specialisti dell'Aeronautica militare, di cui al decreto ministeriale in preambolo.

Presidente:
col. Arma aeronautica ruolo servizi in s.p.e. De Luca Sante.

Membri:
t. col. Arma aeronautica ruolo navig. spec. aus. tratt Coletta Guido;
t. col. Arma aeronautica ruolo servizi in s.p.e. Ciaramella Mario;
cap. Arma aeronautica ruolo servizi in s.p.e. Maicu Leonardo;
Benini dott.ssa Anna Luisa, direttore di sezione.

Segretario senza voto:
cap. Corpo commissariato ruolo commissariato in s.p.e. Mechelli Alessandro.

A ciascuno dei componenti la suddetta commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 gennaio 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1973
Registro n. 6 Difesa, foglio n. 257

(5100)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco degli assistenti di oculistica, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 25 novembre 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità ad assistente di oculistica bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Aleci Carmelo	Marsala - 24 aprile 1938					si		
2. Altieri Gian Guido	Genova - 24 ottobre 1935	si						
3. Ambrosini Genuino	Pianella - 2 aprile 1938			si				
4. Angelini Luciana	Roma - 22 giugno 1940	si						
5. Angiolini Fabio	Crema - 12 agosto 1940	si						
6. Antoniotti Vittorio	Milano - 20 febbraio 1941	si						
7. Aquino Alfredo	Atripalda - 3 gennaio 1943	si						
8. Ardizzone Fabrizio	Voghera - 24 gennaio 1941	si						
9. Asciano Felice	Ostuni - 10 marzo 1940					si		
10. Avagliano Giuseppe	Cava dei Tirreni - 28 novembre 1935					si		
11. Baldanzini Marco Antonio	Lastra a Signa - 19 ottobre 1937			si				
12. Balestrazzi Emilio	Bari - 18 dicembre 1941					si		
13. Balice Matteo	Messina - 6 aprile 1940	si						
14. Bamonte Gabriele	Milano - 22 aprile 1936	si						
15. Barattini Vittorio	Genova - 5 maggio 1938	si						
16. Baquis Giulio	Firenze - 22 gennaio 1934					si		
17. Barlotta Francesco	Avola - 22 marzo 1942	si						
18. Barrea Ennio	Milano - 2 febbraio 1934	si						
19. Bartoccini Lucio	Perugia - 25 giugno 1940			si				
20. Belci Corrado	Dignano d'Istria - 21 giugno 1930					si		
21. Bellandi Francesco	Montichiari - 1° luglio 1938	si						
22. Bellizzi Mario	Morano Calabro - 10 agosto 1914	si						
23. Benedetti Vittoria Elisabetta	Domodossola - 5 ottobre 1940					si		
24. Benini Giampaolo	Ravenna - 11 febbraio 1936					si		
25. Bernabei Maria	Forlì - 12 aprile 1928					si		
26. Berni Mario	aprile 1940	si						
27. Bianchi Costantino	Bergamo - 3 luglio 1940	si		si				
28. Bianchi Enrico	Roma - 21 novembre 1940	si						
29. Bianchini Anna Maria	Torino - 21 agosto 1938							
30. Biondi Bruno	Fano - 30 maggio 1942	si				si		
31. Bonanni Raffaele	Castrocielo - 9 maggio 1937	si						
32. Bonfiglio Alfio	Lentini - 23 luglio 1940	si						
33. Boniani Roberto	Bergamo - 8 agosto 1931					si		
34. Boschetti Giuseppe	Bergamo - 25 ottobre 1932					si		
35. Boschi Maria Cristina	Arezzo - 2 gennaio 1941					si		
36. Bosco Biagio	Militello Val Catania - 28 febbraio 1940	si						
37. Boselli Antonio	Firenze - 22 luglio 1938					si		
38. Bozzini Sandro	Piacenza - 24 ottobre 1936					si		
39. Bozzoni Pantaleoni Filippo	S. Benedetto del Tronto - 5 giugno 1924		si					

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
40. Brancato Rosario	Chiasso - 25 agosto 1934					si		
41. Brusotti Claudia	Pavia - 10 gennaio 1943	si						
42. Cacciari Gualtiero	Modena - 6 marzo 1944	si						
43. Cagigrigoriv Eugenio	Atene - 28 novembre 1933					si		
44. Calabria Giovanni	Genova - 1° novembre 1938	si						
45. Calabrò Saverio Raffaele	Benevento - 4 febbraio 1940					si		
46. Campana Giuseppe	Pisa - 10 settembre 1938					si		
47. Campanari Carla	Milano - 19 aprile 1938					si		
48. Canali Dante	Brescia - 7 dicembre 1940	si						
94. Canova Roberto	Quistello - 24 aprile 1934					si		
50. Cantarella Sebastiano	Tripoli - 23 agosto 1940	si						
51. Caporilli Pier Luigi	Sant'Elpidio a Mare - 17 luglio 1941	si						
52 Cappelli Lello	Buonconvento - 16 novembre 1930					si		
53. Capperucci Ugo	Gavorrano - 11 agosto 1938					si		
54. Cappetta Valerio	Roma - 6 febbraio 1929				si			
55. Capra Piera	Bologna - 4 settembre 1928					si		
56. Cardi Gabriella	Ferrara - 7 gennaio 1927					si		
57 Carinci Lorenzo	Mesola - 23 ottobre 1934			si				
58. Carlentini Salvatore	Carlentini - 2 ottobre 1942	si						
59. Carrozzoni Pietro	Castel di Tora - 26 giugno 1932			si				
59-*bis*. Cases Magda Luisa	Milano - 6 giugno 1923					si		
60 Casini Adriano	Lucca - 13 dicembre 1930	si						
61. Casini Giovanni	Livorno - 7 dicembre 1939				si	si		
62. Castellani Fiorenza	Milano - 28 luglio 1938					si		
63. Castiglioni Felice	Genova - 11 febbraio 1942	si						
64. Cavallacci Giuliano	Pisa - 11 dicembre 1942	si						
65. Cavallaro Nicolò	Gagliano Castelferrato - 4 ottobre 1942	si						
66. Cavaniglia Francesco	Napoli - 23 ottobre 1934					si		
67. Chiaravalloti Francesco	Napoli - 26 febbraio 1939					si		
68. Cianfrone Alfonso	Giuliano - 9 settembre 1943	si						
69. Ciani Luigi	Minervino Murge - 11 febbraio 1943					si		
70. Cioli Severino	Fabriano - 2 dicembre 1929					si	si	si
71. Collarile Lucio	Benevento - 14 marzo 1941	si						
72. Consolani Adele	Bologna - 17 novembre 1938	si						
73. Consoli Giuseppe	Belpasso - 19 novembre 1941	si						
74. Conte Carlo	Amaroni - 1° maggio 1937	si						
75. Cortese Antonio	Paludi - 12 luglio 1940	si						
76. Cucchia Paolo	Perugia - 28 giugno 1943					si		
77. Dal Fiume Egidio	Vicenza - 22 settembre 1931					si		
78. D'Anna Filomena	Porto Empedocle - 2 agosto 1941	si						
79. D'Anteo Lorenzo	Livorno - 18 dicembre 1939					si		
80. D'Archivio Umberto	Torino di Sangro - 3 novembre 1926		si					
81. De Feo Gennaro	Padova - 10 novembre 1936	si						
82. Defranco Carlo	Avetrana - 22 novembre 1939	si						
83. Delcuratolo Salvatore	Barletta - 1° aprile 1940					si		
84. D'Elia Ciro	Salerno - 5 gennaio 1934					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
85. Dell'Omo Ermanno	Macchiagodena - 22 luglio 1942					sì		
86. Del Piero Franco	S. Giuliano del Sannio - 6 settembre 1938	sì						
87. De Luca Marina	Napoli - 18 novembre 1940	sì				sì		
88. De Micheli Giuseppe	Grunello Cremonese - 26 giugno 1938	sì						
89. Dichiara Gino	Morrovalle - 26 luglio 1943	sì						
90. Di Fiore Salvatore	Cerignola - 1° febbraio 1935	sì						
91. Di Mauro Elvira	Benevento - 6 marzo 1939					sì		
92. Di Palma Vincenzo	Cava dei Tirreni - 2 maggio 1929					sì	sì	
93. Faggiani Icilio	Voghera - 22 marzo 1930	sì						
94. Fava Giampiero	Sesta Godano - 18 novembre 1943	sì						
95. Favi Fabio	Prato - 7 agosto 1934						sì	
96. Fedriga Pietro	Bologna - 27 dicembre 1937						sì	
97. Ferrari Franco	Reggio Emilia - 8 gennaio 1932		sì					
98. Ferrannini Giovanni	Benevento - 4 aprile 1939						sì	
99. Fini Anna Maria	S. Pietro in Casale - 14 febbraio 1938					sì		
100. Fiore Cesare	Napoli - 9 agosto 1941					sì		
101. Fioretti Grazia Maria	Trieste - 14 aprile 1939					sì		
102. Fiorini Giorgio	Paternò - 7 ottobre 1926					sì		
103. Fogliati Romano	Canelli - 11 marzo 1929					sì		
104. Formosi Giacinto	Francavilla Fontana - 5 aprile 1940						sì	
105. Foti Antonio	Villa S. Giovanni - 9 aprile 1940	sì						
106. Freri Claudio	Milano - 22 settembre 1938	sì						
107. Frojo Guglielmo	Genova - 14 settembre 1939	sì						
108. Frosini Riccardo	Firenze - 16 novembre 1940					sì		
109. Furlotti Franco	Golese - 20 agosto 1943	sì						
110. Galiani Giuseppe	Genova - 14 agosto 1939	sì						
111. Gandiglio Giuseppe	Sanremo - 15 novembre 1928		sì					
112. Garavaglia Luigi	Busto Arsizio - 1° novembre 1935	sì						
113. Gelmi Pierangelo	Brescia - 13 aprile 1931		sì					
114. Ghibellini Mario	Rovigo - 28 febbraio 1940					sì		
115. Giannecchini Guido	Viareggio - 22 maggio 1941					sì		
116. Giansanti Amilcare	Tuscania - 10 aprile 1941	sì						
117. Giordano Pietro	Messina - 30 novembre 1936					sì		
118. Giovannella Giuseppe	Reggio Calabria - 24 agosto 1941	sì						
119. Gorgone Giovanni	Fidenza - 11 giugno 1940	sì						
120. Grande Gian Tommaso	Treia - 4 marzo 1929					sì		
121. Grandinetti Italo	S. Pietro Apostolo - 31 gennaio 1934						sì	
122. Grassi Sergio	Montalto Marche - 16 agosto 1927		sì					
123. Greco Aldo	Figline Vegliaturo - 6 aprile 1936					sì		
124. Greco Salvatore	Biancavilla - 2 marzo 1936	sì						
125. Grusovin Paolo	Gorizia - 5 maggio 1942	sì						
126. Kriznic Maria	Trieste - 18 giugno 1938	sì						
127. Intravaia Salvatore	Catania - 6 aprile 1935						sì	
128. Ippolito Antonio	Marano di Napoli - 22 ottobre 1939					sì		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
129. Isaia Giuseppe	Napoli - 6 giugno 1930					si		
130. Ladu Alessandro	Oristano - 15 agosto 1932						si	
131. Lafronza Vincenzo	Gravina di Puglia - 30 luglio 1940					si		
132. Laverone Ferruccio	Firenze - 31 maggio 1940			si				
133. Leoni Renzo	Sassocorvaro - 20 dicembre 1932	si						
134. Levi Roberto	Livorno - 3 febbraio 1934						si	
135. Lini Lucio	Mantova - 17 aprile 1937	si						
136. Lodi in Menestrina Paola	La Spezia - 25 marzo 1937			si				
137. Lodi Maura	Genova - 9 febbraio 1933		si					
138. Longhi Alberto	Cervia - 4 ottobre 1943	si						
139. Luogno Giovanni	Barcellona Pozzo di Gotto - 27 settembre 1940	si						
140. Magistretti Fulvio	Bologna - 10 dicembre 1937	si						
141. Magliarditi Francesco	Messina - 12 gennaio 1940	si						
142. Malandrini Franco	Colle di Val d'Elsa - 8 dicembre 1936	si						
143. Malizia Mario	Settefrati - 10 marzo 1943	si						
144. Mancuso Giovanni	Catanzaro - 27 novembre 1935	si						
145. Marasco Giuliana	Piedimonte d'Alife - 17 gennaio 1933						si	
146. Marinelli Luisa	Francavilla al Mare - 8 agosto 1942	si						
147. Marinosci Francesco	Taranto - 25 giugno 1939	si						
148. Marsile Gianfranco	Milano - 21 giugno 1938	si						
149. Marsili Maria Teresa	Bengasi - 20 maggio 1940					si		
150. Mastroberti Adriano	S. Angelo le Fratte - 16 febbraio 1938	si						
151. Mastursi Bruno	Buccino - 15 marzo 1937		si					
152. Mazzeo Gabriele	Nola - 5 maggio 1929	si						
153. Mecatti Maurizio	Arezzo - 5 settembre 1940					si		
154. Mele Cosimo Vladimiro	Brindisi - 1° febbraio 1933					si		
155. Menestrina Fabrizio	Bolzano - 15 ottobre 1934							si
156. Meregalli Giovanna	Monza - 30 gennaio 1934						si	
157. Merlini Luigi	Portoferraio Isola d'Elba - 12 giugno 1937	si						
158. Merrino M. Grazia	Gallarate - 28 ottobre 1943	si						
159. Meucci Gian Paolo	Livorno - 8 ottobre 1940					si		
160. Meucci Guido	Livorno - 3 aprile 1925					si		
161. Minardi Giovanni	Ragusa - 29 agosto 1939						si	
162. Minati Roberto	Treviso - 22 ottobre 1940	si						
163. Missiroli Alberto	Roma - 8 settembre 1940	si						
164. Monterosso Roberto	Siracusa - 29 settembre 1938					si		
165. Monti Ugo	Milano - 24 agosto 1934	si						
166. Mosca Lucio	Carunchio - 12 giugno 1931	si						
167. Mosci Lamberto	Perugia - 2 dicembre 1923					si		
168. Murgia Bruno	Balme - 27 dicembre 1943	si						
169. Muzzi Marco	Giulianova - 3 giugno 1940						si	
170. Napoli Vincenzo	Battipaglia - 8 giugno 1942	si						
171. Navarra Rosita	Voghera - 6 settembre 1929					si		
172. Neuschüler Riccardo	Roma - 8 gennaio 1938					si		
173. Nizzola Guido Maria	Modena - 20 gennaio 1942					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
174. Novati Mario	Brescia - 26 agosto 1941	si						
175. Nozza Mario	Bergamo - 14 novembre 1937						si	
176. Nuvoloni Antonio	Novara - 10 maggio 1938					si		
177. Pampinella Pietro	Bagheria - 2 ottobre 1941					si		
178. Parducci Francesco	Livorno - 8 aprile 1933					si		
179. Pastine Giovanni	Genova-Sampierdarena - 26 aprile 1933					si		
180. Perini Sandro	Sanguinetto - 7 maggio 1935					si		
181. Perotti Silvana	Pavia - 9 gennaio 1944	si						
182. Peruzzo Gian Luigi	Busalla - 13 marzo 1942	si						
183. Pescatori Angelo	Montechiarugolo - 5 giugno 1944	si						
184. Piccinini Renato	Alghero - 25 dicembre 1941	si						
185. Pietracaprina Laura	Firenze - 19 luglio 1937		si					
186. Pirri Angela	San Pietro Patti - 17 novembre 1928						si	
187. Pivani Paolo	Torino - 3 agosto 1938					si		
188. Pizzetti Ernesto	Iglesias - 17 settembre 1937	si						
189. Pizzicoli Pasquale	Apricena - 11 dicembre 1938					si		
190. Polenghi Francesco	S. Stefano Lodigiano - 1° aprile 1938					si		
191. Privitera Giuseppe	Palermo - 23 marzo 1937	si						
192. Prosperi Luciano	Teramo 26 ottobre 1941	si						
193. Quarantelli Vincenzo	Resina - 3 gennaio 1938					si		
194. Ranieri Guglielmo	Bari - 2 ottobre 1939					si		
195. Reggiani Pier Luigi	Bomporto - 8 settembre 1940	si						
196. Reibaldi Alfredo	Cerignola - 5 aprile 1942	si						
197. Repossi Pietro	Milano - 15 agosto 1938	si						
198. Ricci Pietro	Acqui Terme - 29 giugno 1937					si		si
199. Rini Mario	Galatina - 1° aprile 1939					si		
200. Roghi Bonella	Sarteano - 1° maggio 1932					si		
201. Rosner-Busti Lydia	Maribor - 11 aprile 1928					si		
202. Rossi Ugo	Abbadia S. Salvatore - 25 settembre 1933	si						
203. Rossi Casini Ropa Andreina	Bologna - 25 marzo 1942	si						
204. Russo Giovanni	Torre Annunziata 10 ottobre 1937	si						
205. Saccol Giuseppe	Valdobbiadene - 9 dicembre 1936					si		
206. Santino Domenico	Roccapalumba - 2 gennaio 1927					si		
207. Santoro Donato	Salerno - 10 settembre 1923					si		
208. Santucci Francesco	Roma - 13 ottobre 1942					si		
209. Sarasini Maria Luisa	Ferrara Ospital Monacale - 2 gennaio 1937					si		
210. Savo Silvano	Torrice - 10 giugno 1939	si						
211. Savoini Alberto	Fara Novarese - 21 febbraio 1941	si						
212. Scala Riccardo Carmine	Lauro - 27 giugno 1939						si	
213. Scarpa Michele	Pellezzano - 22 settembre 1943	si						
214. Scarsi Rosa	Genova - 29 novembre 1929		si					
215. Schiaroli Guido	Roma - 19 agosto 1941						si	
216. Schipani Giulio Cesare	Catanzaro - 4 gennaio 1943	si						
217. Sciaccaluga Pier Giorgio	Genova - 13 giugno 1932					si		
218. Scialfa Cataldo Aldo	Catania - 21 febbraio 1939	si						

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
219. Scotti Luciano	Cremona - 16 giugno 1936	si						
220. Scuderi Alfio	Piedimonte Etneo - 2 marzo 1931							sì
221. Scrantini Giacomo	Faenza - 4 luglio 1923						si	
222. Sessa Fulvio	Napoli - 7 luglio 1936	si						
223. Sisti Alberto	Ancona - 1° marzo 1933		si					
224. Spadavecchia Carlo	Firenze - 5 ottobre 1934					si		
225. Spano Giacomo	Oschiri - 15 gennaio 1943	si						
226. Specchia Giorgio	Galatina - 29 settembre 1940					si		
227. Spiazzi Mario	Verona - 4 agosto 1941	si						
228. Spinelli Demetrio	Milano - 2 febbraio 1938		si					
229. Stecchi Gaetano	Como - 11 giugno 1936						si	
230. Storti Giovanni	Roma - 26 marzo 1943	si						
231. Succi-Cimentini Antonio	Predappio - 14 gennaio 1938	si				si		
232. Tamborini Angelo	Varese - 6 gennaio 1936		si					
233. Tarricone Michela	Corato - 9 agosto 1932					si		
234. Tartaglione Antonio	Marcianise - 11 luglio 1923					si		
235. Tassoni Antonio	S. Giovanni in Persiceto - 26 agosto 1938					si		
236. Tesio Margherita	Racconigi - 6 gennaio 1941	si						
237. Tinti Roberto	Bologna - 5 settembre 1942	si						
238. Tonelli Franco	Roma - 18 luglio 1926				si			
239. Tonna Giuseppe	Napoli - 20 novembre 1935	si						
240. Totolo Giovanni	Isola della Scala - 11 gennaio 1942					si		
241. Trillo Michele	Genova - 1° giugno 1938	si						
242. Troiano Maria Josè	Manfredonia - 22 giugno 1942	si						
243. Tucci Marina	Roma - 30 aprile 1944	si						
244. Turco Pietro Giorgio	Salerno - 24 marzo 1930	si						
245. Vadalà Pasquale	Bagaladi - 5 aprile 1940					si		
246. Varcaccio Garofalo Giuseppe	Boscotrecase - 2 maggio 1942						si	
247. Venturino Gio Batta	Savona - 13 giugno 1939					si		
248. Verraz Romano	Guarene - 18 ottobre 1931					si		
249. Verzella Franco	Ferrara - 30 agosto 1939	si						
250. Veutro Alberto Filippo	Catania - 18 marzo 1940	si						
251. Viale Carlo	Venezia - 1° giugno 1929					si		
252. Vicario Ernesto	Sturno - 9 luglio 1936	si						
253. Vittone Paolo Francesco	Genova - 26 giugno 1941	si						
254. Zappa Costa Angelo	Pietranico - 17 settembre 1934	si						
255. Zucchini Girolamo	Faenza - 5 agosto 1935					si		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di assistente di oculistica, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1973

Il Ministro: GASPARI

(2108)

REGIONE PIEMONTE

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Cuneo n. 2125 in data 3 giugno 1971 con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per dodici posti di medico condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1969;

Visto il decreto del predetto medico provinciale n. 707 in data 27 marzo 1972 con cui veniva nominata la commissione giudicatrice del citato concorso;

Vista la nota del dott. Francesco Cirino, presidente della commissione predetta, in data 20 maggio 1972, con cui lo stesso si dichiara dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del presidente della commissione di cui sopra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Il dott. Paolo Mollica, vice prefetto in servizio presso il comitato di controllo sugli atti degli enti locali, sezione staccata di Cuneo, è nominato presidente della commissione giudicatrice indicata nelle premesse in sostituzione del dott. Franco Cirino, ispettore generale del Ministero della sanità, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel «Bollettino Ufficiale» della regione Piemonte nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Cuneo, a quello pretorio della locale prefettura e dei comuni interessati.

Cuneo, addì 8 febbraio 1973

p. Il presidente
Il medico provinciale: DE LELLIS

(2998)

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Cuneo n. 2125 in data 3 giugno 1971 con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per tre posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1969;

Visto il decreto del predetto medico provinciale n. 794 in data 25 marzo 1972 con cui veniva nominata la commissione giudicatrice del citato concorso;

Vista la nota del dott. Francesco Cirino, presidente della commissione predetta, in data 20 maggio 1972, con cui lo stesso si dichiara dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del presidente della commissione di cui sopra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Il dott. Paolo Mollica, vice prefetto in servizio presso il comitato di controllo sugli atti degli enti locali, sezione staccata di Cuneo, è nominato presidente della commissione giudicatrice indicata nelle premesse in sostituzione del dott. Franco Cirino, ispettore generale del Ministero della sanità, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel «Bollettino Ufficiale» della regione Piemonte nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Cuneo, a quello pretorio della locale prefettura e dei comuni interessati.

Cuneo, addì 8 febbraio 1973

p. Il presidente
Il medico provinciale: DE LELLIS

(2999)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caltanissetta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 12504 in data 11 gennaio 1969 con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1968 (comune di Delia, condotta medica);

Visto il proprio decreto n. 1722 del 13 febbraio 1970 con cui è stato provveduto all'ammissione delle candidate del sopracitato concorso;

Visto il decreto n. 683 del 20 gennaio 1970 dell'Assessorato regionale per l'igiene e la sanità, con il quale venne costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra ed i successivi decreti assessoriali n. 885 del 31 dicembre 1970 e n. 1316 del 30 gennaio 1973, parzialmente modificativi dei precedenti;

Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice del concorso predetto e constatata la regolarità di essi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, relativo ai concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge regionale 19 novembre 1966, n 27;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. **Mattina Giuseppa** . . . . . punti 50,29 su 100
2. **Randazzo Ilda** . . . . » 47,50 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per otto giorno consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio e del comune di Delia

Caltanissetta, addì 16 febbraio 1973

Il medico provinciale: SCHILLACI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 12504 in data 11 gennaio 1969 con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per i posti di osterica condotta vacanti in provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1968 (comune di Delia, condotta unica);

Visto il proprio decreto n. 1238, in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti idonee al concorso per il posto di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, relativo ai concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge regionale 19 novembre 1969, n. 27;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica sig.ra Mattina Giuseppa, risultata idonea nel concorso di cui in premessa, è dichiarata vincitrice del medesimo pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura del posto di ostetrica condotta del comune di Delia (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni, agli albi pretori di questo ufficio e del comune di Delia.

Caltanissetta, addì 16 febbraio 1973

Il medico provinciale: SCHILLACI

(3328)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1972, n. **39**.

Disposizioni di attuazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, in materia di asili nido.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 27 *dicembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Art. 1.

La Regione, al fine di promuovere la realizzazione di un servizio di asili nido adeguato alle esigenze della popolazione, assegna i contributi di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, integrandoli con i fondi speciali di cui all'art. 28 della presente legge, esclusivamente ai comuni ed ai consorzi di comuni.

La destinazione ed utilizzazione dei fondi speciali viene determinata dal Consiglio regionale in sede di approvazione dei piani di cui al successivo art. 9 e comunque secondo le seguenti finalità:

a) contributi in conto capitale per opere di riattamento;

b) contributi in conto capitale per la costruzione di micro-nidi;

c) contributi di costruzione e di gestione in misura anche diversa da quella prevista all'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044;

d) eventuali concessioni di fidejussioni;

e) contributi in conto interessi per la costruzione di asili nido e micro-nidi.

Art. 2.

I comuni ed i consorzi di comuni debbono presentare la richiesta di contributi entro il 30 aprile di ogni anno.

Le richieste, indirizzate al Presidente della giunta regionale e sottoscritte dal sindaco o dal presidente del consorzio, devono essere accompagnate dalla relativa deliberazione del consiglio comunale o dell'assemblea consorziale.

Art. 3.

Le richieste di contributo di costruzione o di riattamento devono essere corredate da:

a) relazione tecnico-illustrativa dell'opera;

b) planimetria contenente l'individuazione dell'area idonea nell'ambito degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, nonchè degli insediamenti residenziali ed industriali e dei servizi pubblici esistenti nella zona circostante l'area stessa per un raggio di ml. 1000;

c) preventivo di massima della spesa, con l'indicazione degli eventuali mezzi di finanziamento per la parte eccedente il contributo richiesto.

Art. 4.

Nell'eventualità che, in relazione a quanto disposto al punto *b*) dal precedente art. 3, l'area individuata non sia destinata ad uso pubblico dai vigenti strumenti urbanistici, il comune incluso nel piano di riparto deve, per attuare l'esproprio, adottare nelle forme di legge la variante necessaria per l'adeguamento degli strumenti stessi; sull'approvazione della relativa delibera la giunta regionale deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto.

L'esproprio dei beni immobili destinati all'asilo-nido è effettuato secondo le norme degli artt. 9 e 16 della legge 22 novembre 1971, n. 865.

Art. 5.

Le richieste di contributo di gestione devono essere accompagnate da:

a) conto consuntivo relativo all'esercizio precedente e bilancio preventivo relativo all'esercizio in corso, nel caso di asili-nido già funzionanti; bilancio preventivo nel caso di asili-nido di prossima apertura;

b) documentazione circa la ricettività dell'asilo-nido e lo organico del personale;

c) regolamento comunale o consorziale degli asili-nido, ove esistente.

TITOLO II

Art. 6.

Spetta al Consiglio regionale di approvare i criteri, gli indirizzi e le modalità del piano annuale degli asili-nido ed il riparto per provincia dei contributi, sulla base delle domande pervenute.

Art. 7.

Sull'approvazione del riparto per provincia, il Consiglio regionale si pronuncia entro il 15 giugno di ogni anno.

A seguito dell'approvazione del riparto, viene comunicato alle amministrazioni provinciali il termine entro il quale esse devono presentare alla giunta regionale le proposte di localizzazione degli asili-nido da costruire ed il piano di assegnazione dei contributi in conto gestione per gli asili-nido esistenti.

Art. 8.

Le amministrazioni provinciali predispongono le proposte di localizzazione sulla base delle domande presentate dai comuni e consorzi a norma del precedente art. 7, attenendosi alle modalità di cui all art. 6 della presente legge.

Art. 9.

Il Consiglio regionale approva il piano degli asili-nido entro il 15 ottobre di ogni anno.

A seguito dell'approvazione del piano, la giunta ne dà comunicazione ai comuni e ai consorzi, che devono presentare i progetti esecutivi degli asili-nido entro 150 giorni dalla data della comunicazione.

La concessione del contributo è disposta con decreto del Presidente su deliberazione della giunta regionale entro 60 giorni dalla presentazione del progetto esecutivo.

Il provvedimento di concessione del contributo di costruzione o di riattamento, approva il progetto esecutivo delle opere, fissa il termine entro il quale deve essere indetta la gara di appalto, e dispone l'erogazione del contributo in base alla esibizione del contratto d'appalto.

In caso di inadempienza dei comuni e consorzi agli adempimenti di cui sopra, o su richiesta degli stessi enti, provvederà la Regione a mezzo della giunta regionale.

Art. 10.

Alla vigilanza sui lavori provvede l'Assessore regionale ai lavori pubblici, per mezzo dei propri uffici o avvalendosi degli uffici delle provincie.

La nomina dei collaudatori delle opere di cui alla presente legge avviene con decreto del Presidente della giunta regionale, traendoli dall'elenco di cui all'art. 2, lettera *f*), della legge regionale 6 giugno 1972, n. 11.

Art. 11.

Sugli edifici per i quali è concesso il contributo di costruzione o di riattamento è costituito, da parte del comune, vincolo ventennale di destinazione.

Su richiesta del consiglio comunale, la giunta regionale può autorizzare lo svincolo anticipato dell'immobile.

Art. 12.

L'erogazione dei contributi annuali per la gestione viene disposta con il decreto di concessione e avviene in un'unica soluzione.

TITOLO III

Art. 13.

L'asilo-nido è aperto ai bambini di età fino a tre anni, residenti nell'area di utenza.

Eventuali menomazioni fisico-psichiche non possono costituire causa di esclusione dei bambini dagli asili-nido.

Art. 14.

Il regolamento comunale o consorziale, deliberato dal consiglio comunale o dall'assemblea consorziale, determina:

a) l'area di utenza in base al criterio della residenzialità del servizio;

b) i criteri di precedenza da applicarsi per l'ammissione all'asilo-nido;

c) l'ammontare del contributo di frequenza in relazione alle condizioni economiche delle famiglie ed i criteri per la assegnazione di posti gratuiti;

d) il calendario annuale, l'orario giornaliero in modo che il servizio sia assicurato per la durata dell'intero anno solare tenuto conto degli usi e delle condizioni locali.

Art. 15.

La ricettività dell'asilo-nido non deve essere inferiore ai trenta posti né superiore ai sessanta posti.

L'asilo-nido dovrà essere preferibilmente inserito in un unico complesso articolato comprendente anche la scuola materna e primaria o quanto meno situato in prossimità di queste.

Nelle località in cui il numero dei potenziali utenti sia inferiore al minimo previsto dal comma precedente, possono costituirsi micro-nidi come unità aggregate a scuole materne o ad altre idonee strutture già esistenti o come nuclei decentrati di altro asilo-nido.

Art. 16.

I locali adibiti ad asilo-nido devono essere collocati in posizione soleggiata, devono disporre di uno spazio esterno attrezzato a verde e devono essere collocati di preferenza in prossimità di zone a verde pubblico.

Lo spazio interno destinato ai bambini non può essere inferiore ad una superficie utile netta di mq. 9 per bambino e dovrà constare di locali adatti per gruppi inferiori o superiori all'anno di età e dei relativi servizi igienici.

Inoltre l'asilo deve disporre di locali separati adibiti alla amministrazione ed ai servizi generali e sanitari.

Art. 17.

I comuni o i loro consorzi amministrano gli asili-nido nelle forme previste dalla legislazione comunale e provinciale.

Art. 18.

La gestione dell'asilo-nido è affidata, sulla base del regolamento comunale o consorziale, ad un comitato di gestione nominato dal consiglio comunale o dall'assemblea consorziale e composto da almeno:

1) una rappresentanza del consiglio comunale o dall'assemblea consorziale con adeguata presenza della minoranza, eletta con preferenza in seno agli stessi organi;

2) una rappresentanza delle famiglie che hanno inoltrato domanda di utenza, eletta dall'assemblea delle famiglie stesse;

3) una rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi designata dalle organizzazioni stesse;

4) una rappresentanza del personale addetto all'asilo-nido eletta tra il personale stesso.

Il regolamento comunale o consorziale determina il numero dei componenti il comitato.

La rappresentanza delle famiglie non può essere inferiore ad un terzo del numero complessivo dei componenti il comitato.

Art. 19.

Il regolamento comunale o consorziale disciplina le competenze dei comitati di gestione, prevedendo, nell'ambito delle stesse:

1) l'elaborazione degli indirizzi pedagogico-assistenziali ed organizzativi in collaborazione con l'équipe dei servizi assistenziali e sanitari e la vigilanza sulla loro applicazione, con particolare riguardo alle cure speciali per i bambini affetti da minorazioni psicofisiche;

2) la decisione circa le domande di ammissione all'asilo-nido;

3) la presentazione di proposte di modifica del regolamento del servizio e di proposte, in generale, su questioni inerenti all'assistenza all'infanzia.

Art. 20.

Il comitato di gestione deve discutere con l'assemblea dei genitori gli indirizzi pedagogici, assistenziali, amministrativi ed organizzativi dell'asilo-nido, con la partecipazione degli operatori degli asili-nido.

Il regolamento comunale o consorziale determina le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee.

Art. 21.

Per il collegamento con le famiglie e per l'acquisizione degli elementi conoscitivi ai fini del giudizio sull'ammissione all'asilo-nido, il comitato di gestione si avvale del servizio di assistenza sociale comunale o consorziale, secondo modalità da stabilirsi nel regolamento comunale o consorziale.

Art. 22.

Il personale dell'asilo-nido è inquadrato nei ruoli del personale comunale ed è tratto, mantenendo le posizioni ed i diritti acquisiti, dallo stesso personale comunale o è assunto con pubblico concorso.

Il regolamento comunale o consorziale determina la pianta organica del personale dell'asilo.

Il personale si distingue in due categorie: personale addetto all'assistenza e personale addetto ai servizi.

La pianta organica del personale dovrà assicurare la presenza di non meno di un addetto all'assistenza per cinque bambini di età inferiore all'anno e non meno di un addetto all'assistenza per otto bambini di età superiore all'anno.

Art. 23.

Il personale addetto all'assistenza, fino all'emanazione di nuove norme in materia di preparazione professionale del personale, deve essere in possesso del diploma di maestra d'asilo o del diploma di abilitazione magistrale, o di vigilatrice d'infanzia, o di puericultrice o di assistente sanitaria visitatrice, o di assistente sociale o di istituto professionale per assistenza all'infanzia.

Costituisce titolo preferenziale la frequenza di corsi, gestiti da enti pubblici, per il perfezionamento degli operatori sociali degli asili-nido, ed il superamento del relativo esame.

Al personale addetto all'assistenza non possono essere affidati incarichi amministrativi.

Art. 24.

La funzione di coordinatore responsabile dell'asilo-nido, deve essere affidata dal comune o dal consorzio, sentito il comitato di gestione, a persona scelta entro la categoria del personale addetto all'assistenza.

Art. 25.

Fino all'attuazione del servizio sanitario nazionale, il servizio sanitario nell'asilo-nido deve essere affidato ad un medico preferibilmente specialista in pediatria, assistito da una coadiutrice sanitaria.

La presenza del medico deve essere quotidiana, con durata da stabilirsi nel regolamento comunale o consorziale in base alle esigenze dell'asilo-nido.

Interventi specialistici di carattere medico-psicopedagogico devono essere assicurati con metodicità dal comune, mediante l'impiego delle équipe specialistiche operanti nell'ambito del territorio comunale, consorziale, comprensoriale, o provinciale.

La vigilanza igienica e sanitaria è esercitata dalle unità sanitarie locali e, fino all'istituzione di queste, dall'ufficiale sanitario del comune ove ha sede l'asilo-nido.

Art. 26.

La giunta, e per essa l'Assessore competente sul piano esecutivo di deliberazioni della giunta stessa, esplica attività promozionale e di coordinamento per gli asili-nido della Regione.

TITOLO IV

Art. 27.

Le norme di cui agli articoli 13, 15, 16, 22, terzo e quarto comma, 23, 24 e 25, si applicano anche agli asili-nido che beneficiano dei contributi di cui all'art. 1. secondo comma, della presente legge.

Art. 28.

Le spese sostenute dalle amministrazioni provinciali per gli adempimenti di cui agli articoli 7, 8, 10 della presente legge sono a carico della Regione e sono rimborsate annualmente con decreto del Presidente della giunta regionale, su deliberazione della giunta stessa d'intesa con le amministrazioni provinciali stesse.

Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede con appositi stanziamenti della parte corrente degli stati di previsione della spesa nei bilanci regionali di competenza per gli esercizi dal 1973 al 1976.

La spesa per l'anno 1972 per la concessione dei contributi di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, nei limiti corrispondenti all'entità dell'assegnazione disposta dallo Stato a favore della Regione ai sensi dell'art. 9 della citata legge è finanziata con lo stanziamento di L. 2.888.825.000 già allocato nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1972 al capitolo 169/*bis*, «Contributi ai comuni ed ai consorzi di comuni per la costruzione e gestione di asili-nido» (piano quinquennale 1972-1976 di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044).

Per l'integrazione dei contributi di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, relativamente agli esercizi finanziari dal 1972 al 1976 è istituito uno speciale fondo integrativo a carico del bilancio regionale al quale potranno affluire eventuali finanziamenti provenienti da aziende pubbliche e private ed enti pubblici regionali.

Limitatamente all'anno 1972 la dotazione del fondo integrativo regionale è stabilita in L. 1.442.000.000, al cui finanziamento si provvede mediante prelevamento di L. 1.000.000.000 dal capitolo 170/d, «Fondo per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso», iscritto al Titolo II, Sezione VI, Rubrica 1ª dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1972 e con riduzione per la somma complessiva di L. 442.000.000 dai seguenti capitoli della spesa corrente del bilancio regionale 1972:

Capitolo 90/*c* «Contributi integrativi ordinari e straordinari agli enti comunali di assistenza» (ex cap.li 2486 e 2487 - Min. interno); da L. 3.500.000.000 a L. 3.200.000.000;

Capitolo 91/*b*/1: «Concorso nelle spese per l'organizzazio- bisognosi, sostenute da enti locali, istituti, associazioni e comitati (ex cap.lo 2489 - Min. interno); da L. 632.000.000 a L. 580.000.000;

Capitolo 91/*h*: «Contributi ad Enti, Istituzioni ed Associazioni di assistenza» (ex ca.li 2481 e 2512 - Min. interno); da L. 390.000.000 a L. 300.000.000.

Il Presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Le somme non impegnate in un esercizio possono esserlo negli anni successivi.

Con successivo provvedimento legislativo saranno determinate le quote annuali del fondo integrativo regionale a carico dei bilanci regionali per gli anni 1973-1976.

TITOLO V

Art. 29.

Per il personale già in servizio presso asili-nido e addetto all'assistenza, la Regione, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce corsi diurni e serali di qualificazione e aggiornamento professionale.

A tali corsi possono partecipare coloro che, pur non essendo provvisti dei titoli di cui all'art. 23 della presente legge, alla data dell'entrata in vigore della stessa si trovino nelle seguenti condizioni:

1) prestino servizio presso asili-nido da almeno due anni svolgendo mansioni di assistenza diretta ai minori;

2) abbiano età inferiore ai cinquanta anni.

La frequenza del corso ed il superamento del relativo esame costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per il personale di assistenza degli asili-nido gestiti da enti locali.

Art. 30.

In via transitoria e limitatamente all'anno 1972 gli atti del procedimento che, secondo le disposizioni di cui al Titolo I e II della presente legge, spettano alla competenza delle amministrazioni provinciali, vengono adottati dagli organi regionali.

Gli allegati alle domande di cui agli articoli 3 e 5 della presente legge, da parte dei comuni e dei consorzi di comuni, quali siano stati inclusi nel piano di riparto, devono essere presentati al Presidente della giunta regionale, nei termini stabiliti dalla Giunta stessa.

La presente legge regionale è pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Data a Milano, addì 22 dicembre 1972

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 26 dicembre 1972, n. 40.

Norme per gli interventi straordinari nelle zone depresse del territorio lombardo, in attuazione alla legge 20 ottobre 1971, n. 912.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 55 *del 27 dicembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*finalità della legge*)

La presente legge disciplina gli interventi della Regione nelle zone depresse del territorio regionale, determinate dal seguente art. 2, nelle quali realizzare le opere straordinarie di pubblico interesse, dichiarate di pubblica utilità e indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge, com previsto dall'art. 3 della legge 22 luglio 1966, n. 614, ai sensi e per gli effetti della legge 20 ottobre 1971, n. 912.

Art. 2.

(*determinazione delle zone depresse*)

Agli effetti della presente legge sono zone depresse del territorio regionale tutti i territori classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonchè quelle già dichiarate tali dallo Stato in applicazione degli articoli 1 e 9 della legge 22 luglio 1966, n. 614.

Art. 3.

(*finanziamento degli interventi*)

I finanziamenti degli interventi sul fondo di 1300 milioni, assegnati alla regione Lombardia in attuazione della legge 20 ottobre 1971, n. 912, ed agli effetti di cui all'art. 1 della presente legge, verranno effettuati sulla base dei seguenti criteri programmatici:

preferenza per il completamento di opere già iniziate, ma non ancora ultimate per insufficiente finanziamento;

sistemazione bacini montani e opere di bonifica;

viabilità ordinaria non statale, acquedotti e fognature.

La giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, con propria deliberazione, provvederà all'assegnazione dei singoli fondi, nonchè alla indicazione delle modalità di approvazione ed attuazione dei progetti esecutivi, tenuto conto delle norme statali vigenti in materia di lavori pubblici e di opere pubbliche di bonifica.

Art. 4.

(*esecuzione delle opere*)

L'esecuzione delle opere è normalmente affidata ai comuni, consorzi di comuni, provincie, comunità montane e consorzi di bonifica.

Art. 5.

(copertura spesa)

Alla copertura della spesa di L. 1.300.000.000 si fa fronte con pari entrata accertata nello stato di previsione del bilancio regionale 1972 e proveniente dall'assegnazione disposta dal CIPE con deliberazione del 7 marzo 1972 in esecuzione del disposto di cui all'art. 2 della legge 20 ottobre 1971, n. 912.

Il Presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Gli stanziamenti, che in tutto o in parte rimanessero inutilizzati alla fine dell'esercizio 1972, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto.

Essa entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Data a Milano, addì 26 dicembre 1972

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 26 dicembre 1972, n. 41.

Disciplina conferimento incarichi speciali in applicazione dell'art. 47 dello statuto.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 55 *del 27 dicembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, ove non possa provvedere con personale già in servizio conferisce, a norma dell'art. 27 — ultimo comma — dello statuto, in relazione a particolari esigenze connesse con lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e con il funzionamento dei servizi e degli uffici, incarichi a tempo determinato nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge.

Art. 2.

Gli incarichi di cui all'art. 1 sono conferiti, nell'ambito delle rispettive competenze, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e dalla giunta regionale.

Art. 3.

La Regione può affidare in numero non superiore a quattro unità, di cui due per gli uffici della giunta e due per gli uffici del Consiglio, incarichi a tempo determinato di sovraintendenza, coordinamento e organizzazione di alcuni servizi regionali aventi carattere di particolare specializzazione, con riguardo ai settori legislativo, della programmazione e della stampa, previo accertamento dei necessari requisiti, a persone estranee all'Amministrazione regionale che siano professionisti di provata esperienza e di accertata capacità negli specifici settori; qualificati dirigenti appartenenti a pubbliche amministrazioni ovvero provenienti dal settore privato.

La deliberazione di conferimento dell'incarico ne stabilisce la durata, le modalità e le condizioni.

L'ammontare della retribuzione, da commisurare all'importanza delle funzioni e all'entità delle prestazioni, viene determinato con la deliberazione di conferimento dell'incarico e non può superare il trattamento economico previsto per il livello più elevato della qualifica funzionale corrispondente.

Qualora l'incaricato del servizio provenga da pubblica amministrazione o da azienda privata gli sarà corrisposta, a titolo di assegno personale, l'eventuale differenza fra il trattamento economico determinato con le modalità di cui al precedente comma dalla Regione e quello in godimento presso l'ente o l'azienda di provenienza.

Art. 4.

La Regione, per comprovati motivi, può ricorrere mediante la stipulazione di contratto a tempo determinato, alle prestazioni di personale qualificato per l'espletamento di mansioni tecniche o comunque specialistiche.

Il numero massimo di persone cui può essere conferito l'incarico di cui trattasi non può eccedere le quindici unità per le qualifiche corrispondenti alla carriera direttiva di cui tre per il Consiglio regionale e le trenta unità complessive per le qualifiche corrispondenti alle carriere di concetto ed esecutiva di cui cinque per il Consiglio regionale. Non dovranno comunque essere superati i contingenti di personale previsti dalla legge regionale n. 29 o dalle successive delibere consiliari di cui alla legge citata, rispettivamente per la carriera direttiva e per le carriere di concetto ed esecutiva.

La deliberazione di conferimento dell'incarico, che è subordinata all'accertamento del possesso degli specifici requisiti, ne deve stabilire la durata, le modalità e le condizioni che dovranno essere accettate da coloro ai quali l'incarico è conferito.

I relativi emolumenti sono commisurati all'importanza delle funzioni e all'entità delle prestazioni e il relativo ammontare non può superare il trattamento economico previsto per il livello più elevato della carriera corrispondente del personale in servizio.

L'incarico cesserà comunque al termine dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della legge regionale sull'ordinamento degli uffici.

Art. 5.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutata in L. 250.000.000, si provvede per l'esercizio finanziario 1972 con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa della Regione per l'anno 1972 ai capitoli relativi a « Stipendi ed altri assegni fissi di carattere continuativo al personale », rispettivamente per i servizi del Consiglio e della giunta regionali.

Alla spesa per gli esercizi 1973 e successivi si provvederà con gli analoghi stanziamenti di spesa correnti dei bilanci competenti.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Data a Milano, addì 26 dicembre 1972

BASSETTI

(457)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.